



STATUTO - ASSOCIAZIONE "SALVIAMO L'ARCA APS"

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1.1 Ai sensi del D. Lgs.117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" oppure "CTS"), e delle norme del Codice Civile (da qui in avanti indicato come c.c.) in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "SALVIAMO L'ARCA APS" (acronimo "SAL.AR"), di seguito indicata anche come "Associazione".

1.2 Il logo ufficiale dell'associazione "Salviamo l'Arca APS" è un elemento grafico di forma circolare e simmetrica, progettato per trasmettere i valori della protezione animale, della biodiversità, della natura, della responsabilità collettiva, della partecipazione sociale e della solidarietà. Il logo è fornito in versione con sfondo trasparente, per adattabilità ai diversi supporti digitali e stampati.

Esso è composto da una serie di cerchi concentrici, elementi figurativi e testi, tutti armonicamente disposti.

Struttura dei Cerchi:

Cerchio esterno: Il logo è delimitato da un bordo circolare doppio. Il bordo esterno è di colore blu profondo/grigio antracite, spesso e uniforme. Subito all'interno, un secondo bordo più sottile di colore giallo ocra.

Cerchio intermedio: All'interno dei due bordi, è presente un terzo anello circolare di colore grigio chiaro, che agisce da area di separazione e accompagna lo sguardo verso il nucleo centrale.

Cerchio interno (cornice visiva): Un quarto cerchio sottile, semi-trasparente e bianco-grigio, delimita l'area contenente il paesaggio centrale, gli animali e le scritte, fungendo da cornice visiva.

Elementi Centrali:

a) Emblema e Rosa dei Venti:

Nella parte superiore del cerchio centrale, è posizionato uno scudo in stile araldico sovrapposto a una rosa dei venti a 8 punte. Lo scudo ha riempimento doppio, in grigio-azzurro e giallo ocra. Ha sfondo trasparente, integrandosi col fondale.

All'interno dello scudo compaiono due spade bianche incrociate su diagonale con la punta rivolta verso l'alto.

Al centro, la sigla "SAL.AR" (iniziali di "SALViamo L'ARca") è in caratteri maiuscoli, **blu-grigio scuro**, con bordo bianco.

b) Lupo bianco al centro:

- In posizione **centrale assoluta** si trova la figura dominante di un **lupo bianco** in piedi, rivolto verso destra e con la testa alzata, in **atto di ululato** diretto verso l'alto. Il lupo è **stilizzato**, con contorni netti e colore bianco. È posto, in trasparenza, davanti all'immagine stilizzata di un'ARCA e a un **tramonto sfumato** nei toni **fucsia, arancio e giallo**, fondendosi con una **serie di bande orizzontali** degradanti in **verde e grigio**.

Sagome Animali Stilizzate:

Distribuite **attorno alla figura del lupo**, sono raffigurati, in **nero opaco o silhouette nere**, diversi **animali selvatici e domestici**, simbolo di biodiversità e accoglienza:

- **In alto a destra:** un **uccello nero** (aquila) in volo, con ali ampie e aperte.
- **In alto a sinistra:** un **secondo uccello** (gru), sempre nero, dalle dimensioni maggiori, **collo e zampe allungati**, ali rivolte verso l'alto e collo teso in volo.
- **Al centro a sinistra:** un **cervo maschio**, ben visibile, in posizione eretta con **grandi palchi ramificati**.
- **Al centro a destra:** tre **orsi neri stilizzati** (un adulto e due cuccioli), in cammino verso destra.
- **Sopra la silhouette degli orsi, a destra:** un **gatto rivolto a sinistra**, accovacciato sulla sagoma di un'ARCA. L'ARCA fa da sfondo agli animali e occupa in trasparenza nera l'intera parte centrale del logo.
- **In basso a destra:** un **cane** in posizione di cammino, rivolto verso sinistra.
- **In basso al centro, sotto la scritta principale:** un **cane accucciato** in atteggiamento di gioco rivolto verso l'altro cane.

Elementi Testuali:

Scritta principale:

- In posizione **centrale nella metà inferiore**, è riportata la scritta "**SALVIAMO L'ARCA**", in caratteri maiuscoli, font **bold**, di colore **blu-grigio scuro** con **contorno bianco**.
- Il font è moderno e ben leggibile.

Scritta secondaria (sottotitolo):

- Immediatamente sotto è presente la dicitura: "**ASSOCIAZIONE ANIMALISTA E AMBIENTALISTA NAZIONALE**", in caratteri maiuscoli più piccoli, dal colore **bianco** con **bordo blu-grigio scuro ombreggiato**, in stile coerente con il testo



principale. Questa seconda scritta potrà essere omessa nelle stampe di pettorine, timbri o gadget oppure essere riportata in posizione differente (ad esempio intorno al logo) per motivi grafici.

Simbolismo complessivo:

Il logo fonde elementi di:

- **protezione** (lo scudo e il lupo)
- **orientamento e guida** (la rosa dei venti)
- **natura e biodiversità** (varietà di animali e sfondo che richiama un paesaggio naturale)
- **responsabilità collettiva, partecipazione sociale e solidarietà** (struttura araldica, sigla, composizione simmetrica)

Il tutto è racchiuso in una composizione bilanciata, di forte impatto visivo e comunicativo.

1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di SEREGNO (MB) in Viale Santuario n° 70. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

1.4 L'Associazione potrà operare sia in ambito regionale che nazionale.

1.5 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia ed eventualmente all'estero.

1.6 L'Associazione potrà avvalersi di una organizzazione territoriale necessaria al raggiungimento degli scopi sociali, realizzare iniziative e attività in ambito locale, organizzare le attività dei volontari nonché gestire strutture di assistenza e di ricovero di animali, oasi e ogni altra attività volta alla **protezione e tutela degli animali**. L'organizzazione territoriale potrà essere costituita da delegazioni Provinciali e/o Comunali coordinate da Delegati e Vice Delegati nominati dal Presidente Nazionale dell'Associazione su ratifica dal Consiglio di Amministrazione. Le Delegazioni, prive di autonomia giuridica e fiscale, potranno avere sede in locali autonomi e saranno identificate dalla dicitura: "Salviamo l'Arca APS - Delegazione di...". L'istituzione delle Delegazioni e la relativa competenza territoriale avverranno sulla base di criteri e procedure generali stabiliti dal "Regolamento per l'organizzazione periferica delle Delegazioni" ratificato dal Consiglio di Amministrazione che ne disciplinerà altresì il funzionamento.

L'Associazione ha **durata illimitata**.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" e dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del terzo settore"

2.1 A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione estesa di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **Associazione "SALVIAMO L'ARCA APS"** oppure **Associazione "SALVIAMO L'ARCA Associazione di Promozione Sociale"**.

2.2 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2.3 Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

2.4 Inoltre, a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione estesa di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **Associazione "SALVIAMO L'ARCA APS ETS"** oppure **Associazione "SALVIAMO L'ARCA Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore"**.

2.5 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare anche l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2.6 L'uso degli acronimi e delle dizioni sopra indicati è vincolante in ogni comunicazione ufficiale, documentazione amministrativa, contrattualistica e nei rapporti con enti pubblici o privati, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Art. 3 - Finalità

3.1 L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

3.2 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.



3.3 L'Associazione persegue le finalità di:

- promuovere lo sviluppo di un corretto rapporto tra uomo e animale, uomo e ambiente e tra esseri umani;
- promuovere l'integrazione e la collaborazione con Servizi ed enti Pubblici e Privati che operano nel settore animale, ambientale, delle minoranze, a favore dei più bisognosi e degli "ultimi tra gli ultimi", siano essi animali o esseri umani;
- promuovere la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste, ambientaliste, dei diritti civili, politici, e religiosi (che contraddistinguono una società democratica ed uno Stato di diritto da un regime) e per la tutela di ogni tipo di minoranza, umana e non umana;
- promuovere, disciplinare, organizzare attività, interventi e corsi di educazione e formativi in materia di tutela dei diritti degli animali, dell'ambiente e di tutte le minoranze, e non solo, umane e non umane;
- effettuare interventi nei settori dei diritti umani e animali, dell'ambiente, dei diritti civili e politici;
- promuovere ogni forma ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono;
- operare per l'abolizione della vivisezione, della pesca, della caccia, delle produzioni animali dell'allevamento, del commercio, degli spettacoli con animali e dell'utilizzo, lo sfruttamento e il bracconaggio di qualsiasi specie vivente per finalità speculative, lucrative ovvero indirizzate a procurare guadagno alla criminalità organizzata.
- promuovere l'attività ispettiva, la collaborazione con le autorità competenti e ogni altra forma di intervento utile alla prevenzione dei reati a danno degli animali e dell'ambiente;
- realizzare interventi operativi sul territorio, tra cui sopralluoghi, attività di monitoraggio e vigilanza, supporto diretto ad animali in difficoltà, verifiche presso strutture (rifugi, canili, colonie feline, allevamenti), collaborazioni con autorità pubbliche o soggetti privati;
- attuare i propri scopi attraverso progetti di sensibilizzazione, campagne informative, attività operative e digitali, pubblicazioni, consulenze, divulgazione web e social, nonché verifiche e monitoraggi in loco presso strutture di accoglienza e custodia animali;
- promuovere, istituire e gestire servizi di vigilanza zoofila e ambientale tramite Guardie Zoofile riconosciute ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti;
- collaborare con le autorità competenti per la prevenzione e repressione dei reati a danno degli animali e dell'ambiente.

Art. 4 - Attività di interesse generale e attività diverse

4.2 L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e può inoltre svolgere attività diverse ex art. 6 CTS, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle principali.

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 art. 5 (Attività di interesse generale) essa opera nei seguenti settori:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;



- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.3 In particolare, l'Associazione potrà svolgere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività, conformemente alle normative vigenti:

- gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni.
- promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
- organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.
- gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, strutture adibite al ricovero degli animali in genere, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.
- intervenire concretamente contro randagismo e abbandono: concorrere alla degenza degli animali nella fase post-operatoria a seguito di sterilizzazione, provvedere alle sterilizzazioni (in caso di mancato intervento ASL), soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, feriti, abbandonati o maltrattati, presso strutture amatoriali dotate delle necessarie autorizzazioni sanitarie o volontari che forniscano opportune garanzie di buon trattamento;
- intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- organizzare raccolte di alimenti e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori presso negozi e supermercati;
- collaborare e/o stipulare convenzioni con enti pubblici e privati italiani o stranieri, affinché la protezione degli animali e la loro tutela siano incentivati, promossi e sviluppati, anche concorrendo per queste finalità al perfezionamento della normativa vigente in Italia, nell'Unione Europea e nel mondo;
- gestire progetti e campagne di adozione e sterilizzazione;
- organizzare attività di formazione per i volontari delle strutture di accoglienza per animali e per i proprietari di animali;
- promuovere corsi di formazione e promuovere e gestire attività di formazione e intervento in gestione e superamento dell'emergenza in ambito di Protezione Civile;
- aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
- tutelare i diritti e gli interessi collettivi e di qualsiasi soggetto leso per motivi legati all'ambiente o alla tutela degli animali, promuovendo azioni giudiziarie, intervenendo nei giudizi civili, penali e amministrativi; innanzi alle Commissioni tributarie ed a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudizi speciali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale.
- partecipare e collaborare con le Forze di Polizia e Forze Armate, in ogni momento sia richiesto e/o vi sia necessità, anche attraverso controlli e monitoraggio delle attività di altre associazioni o volontari;
- promuovere l'educazione ambientale mediante corsi, iniziative didattiche, corsi di formazione, conferenze, mostre e pubblicazioni;
- promuovere la creazione di soggetti a livello professionale con il solo scopo di tutela della fauna e dell'ambiente;
- in generale svolgere tutte quelle attività che abbiano come scopo la tutela del patrimonio faunistico e ambientale dello Stato ovvero degli animali e ambiente in genere.
- promuovere, organizzare e gestire progetti operativi, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, finalizzati alla tutela degli animali e dell'ambiente, attraverso eventi, campagne informative, attività digitali, pubblicazioni, consulenze, divulgazione tramite social network e web, verifiche o sopralluoghi presso canili, strutture di detenzione o custodia degli animali, rifugi, allevamenti, mercati e simili;
- organizzare e gestire corsi di formazione per Guardie Zoofile riconosciuti dalle autorità competenti;
- rilasciare attestati e promuovere percorsi di aggiornamento professionale per le Guardie Zoofile volontarie;
- istituire un nucleo interno di Guardie Zoofile e disciplinarne l'attività tramite apposito regolamento.

4.4 L'Associazione potrà occuparsi di ogni altra attività non specificamente menzionata nell'elenco ma comunque collegata con quelle le precedenti, purché risulti coerente con le finalità istituzionali e sia idonea a perseguirne il raggiungimento.



- 4.5 L'Associazione può svolgere, ex art.6 CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio di amministrazione con apposita delibera.
- 4.6 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso. Tutte le attività commerciali e produttive sono svolte ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare degli articoli 6 e 7, nonché nel rispetto delle disposizioni fiscali previste dall'art. 79 e seguenti dello stesso Codice e delle relative norme attuative.
- 4.7 L'Associazione può aderire o affiliarsi a Federazioni, Coordinamenti, Enti del Terzo Settore o reti associative che operino per il perseguimento delle medesime finalità etiche e statutarie, in particolare quelle relative alla tutela degli animali. Tale adesione è subordinata alla coerenza dei principi e delle pratiche dell'ente affiliato con i valori fondamentali dell'Associazione, con esclusione di soggetti che risultino coinvolti, direttamente o indirettamente, in pratiche contrarie alla dignità e al benessere animale.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

- 5.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 5.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Affiliati e collaboratori esterni

- 6.1 L'Associazione può riconoscere, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, la qualifica di affiliato, gruppo affiliato, struttura collaborante o altra forma di collaborazione non associativa.
- 6.2 Tali soggetti non acquisiscono in alcun caso la qualifica di associati, non sono iscritti nel libro soci e non godono dei diritti sociali previsti per i soci, né del diritto di voto. L'affiliazione non costituisce in alcun modo rapporto associativo, né dà luogo a diritti o obblighi ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto nel presente articolo o nel Regolamento interno. L'affiliato non è iscritto nel libro degli associati né partecipa agli organi sociali.
- 6.3 Gli affiliati possono collaborare per la realizzazione di progetti, campagne o attività locali dell'Associazione, secondo modalità definite da apposita lettera d'intesa, incarico operativo o regolamento interno, nel rispetto dei principi e degli scopi statutari.
- 6.4 La collaborazione può essere revocata in qualsiasi momento, anche senza preavviso, qualora venga meno il rapporto fiduciario o vengano violate le regole etiche e statutarie dell'Associazione.

Art. 7 - Associati - Diritti e Doveri

- 7.1 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione nella qualità di Associato (a seguire anche Socio), le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi e collaborare attivamente per la loro realizzazione.
- 7.2 Possono essere ammessi come Associato anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
- 7.3 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.4 I Soci si distinguono in:
- Soci Ordinari (o Volontari);
 - Soci Sostenitori;
 - Soci Onorari.
- 7.5 I Soci, in ragione alla tipologia, offrono un contributo economico o supportano in altro modo rilevante, a titolo di esempio, fornendo prestazioni e/o consulenza specialistica gratuita ovvero supportando l'Associazione nella gestione di specifiche attività o nella realizzazione di progetti complessi. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio e dell'assegnazione della relativa tessera identificativa, ogni persona che intenda svolgere attività di volontariato presso o per conto dell'Associazione è tenuta a presentare copia valida del proprio documento di identità e del codice fiscale, oltre alla sottoscrizione della richiesta di adesione e al pagamento della relativa quota associativa annuale. Tali dati sono utilizzati esclusivamente per finalità organizzative e amministrative dell'Associazione e non saranno in alcun caso divulgati o trattati per finalità estranee agli scopi istituzionali.



SALVIAMO L'ARCA APS

Associazione Animalista e Ambientalista Nazionale

Ente di protezione animale e di denuncia dei crimini a danno degli animali e dell'ambiente

7.6 L'Associazione garantisce la tutela assoluta della riservatezza dei dati personali forniti, in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con il D.Lgs. 196/2003, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e trasparenza. Il conferimento dei dati è condizione necessaria per lo svolgimento regolare dell'attività volontaria e per il rilascio della tessera ufficiale di volontario dell'Associazione.

7.7 L'anno sociale dell'Ente coincide con l'anno solare; pertanto, indipendentemente dal momento in cui avviene l'adesione, l'iscrizione è valida per l'anno solare in corso. Il Consiglio di Amministrazione può decidere con propria deliberazione di aprire, non prima del 30 settembre di ogni anno, il tesseramento per l'anno successivo, fermo restando che è sempre possibile iscriversi per l'anno sociale in corso fino al 31 dicembre e che i diritti di associazione di chi si iscrive per l'anno successivo, compresa la decorrenza formale dell'iscrizione, decorrono dal 1° gennaio del nuovo anno.

7.8 I Soci hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Amministrazione.

7.9 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16 punto 2, del presente Statuto.

7.10 I Soci hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Procedura di ammissione

7.11 Per fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Presidente dell'Associazione, che valuta la richiesta e delibera l'ammissione.

8.2 Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni emanate dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea, e a partecipare attivamente alla vita associativa.

8.3 In caso di rigetto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato

8.4 L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

8.5 Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

8.6 Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

9.1 La qualità di associato o di socio si perde per:

- recesso volontario. Ogni Socio o Associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti i Soci entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il Socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.9 del presente Statuto.

9.2 Il Socio o l'Associato possono essere esclusi dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi e il regolamento dell'Associazione;
- reati o comportamenti a danno di animali, dell'essere umano o dell'ambiente;



- h) persistenti violazioni degli obblighi statutarî, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- i) aver arrecato all'Associazione danni materiali, o morali o reputazionali.

9.3 Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Presidente dell'Associazione, previa consultazione del Consiglio di Amministrazione, ed è motivato e comunicato all'interessato per iscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, mediante PEC, raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

9.4 L'associato escluso può presentare ricorso motivato in forma scritta all'assemblea degli associati contro il provvedimento di esclusione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere inoltrato con le medesime modalità sopra indicate (PEC, raccomandata A/R o altro mezzo tracciabile). La proposizione del ricorso non sospende gli effetti della delibera, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

9.5 L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

9.6 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né vanta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, nemmeno in forma parziale.

9.7 Con la cessazione del rapporto associativo, il socio **perde ogni diritto nei confronti dell'Associazione**, ivi compreso il diritto di partecipazione, di rappresentanza e di utilizzo dei canali ufficiali. È fatto divieto assoluto all'ex socio di utilizzare **il nome, il logo, i materiali grafici, le sigle, le denominazioni e ogni altro segno distintivo** dell'Associazione "Salviamo l'Arca APS", anche in contesti privati o informali. Il socio receduto o escluso è inoltre **obbligato a restituire tempestivamente ogni bene mobile materiale in dotazione ricevuto dall'Associazione**, come ad esempio pettorine, divise, badge identificativi, documentazione riservata, supporti promozionali o informatici, e qualsiasi altro oggetto istituzionale. Il mancato rispetto di tali obblighi potrà comportare azioni legali da parte dell'Associazione a tutela della propria immagine e del proprio patrimonio.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

10.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

10.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività.

10.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

10.5 Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione può rimborsare al volontario le spese sostenute nello svolgimento dell'attività, mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, nel rispetto del limite massimo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili. La possibilità di accedere a tale modalità di rimborso è facoltativa e subordinata a preventiva autorizzazione del Presidente, che stabilisce, con atto formale, le attività di volontariato e le tipologie di spese ammesse a rimborso su base autocertificata. In assenza di preventiva autorizzazione espressa del Presidente, non è ammesso alcun rimborso in forma di autocertificazione.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

11.1 Sono volontari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

11.2 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

11.3 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti Associati.

11.4 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.



Art. 12 Sostenitori e onorari non soci

12.1 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario, sia in termini economici che di divulgazione, con la loro immagine e il loro prestigio, degli scopi associativi (onorari). I sostenitori e gli onorari non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 13 Redazione e approvazione del Regolamento Interno

13.1 Il Regolamento è redatto dal Presidente, eventualmente con il contributo del Consiglio di Amministrazione, e approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata a maggioranza semplice, intendendosi per tale la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti al momento della votazione, con esclusione degli astenuti.

TITOLO IV - Organi sociali

Art. 14 - Organi dell'Associazione

14.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio di Amministrazione);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato qualora, per due esercizi consecutivi, l'Associazione superi almeno due dei seguenti limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 150.000,00;
 - totale delle entrate annuali: € 300.000,00;
 - numero medio dei lavoratori subordinati impiegati durante l'esercizio: 7 unità.
- d) l'organo di revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato qualora, per due esercizi consecutivi, l'Associazione superi almeno due dei seguenti limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.500.000,00;
 - totale delle entrate annuali: € 3.000.000,00;
 - numero medio dei lavoratori subordinati impiegati durante l'esercizio: 20 unità.
- e) l'organo di garanzia (o Collegio dei Garanti), facoltativo, se previsto dallo statuto o dal regolamento interno.

14.2 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

14.3 L'Associazione può istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ulteriori organi interni, comitati tematici o gruppi di lavoro operativi, senza che questi assumano competenze previste dal presente Statuto. Le modalità di funzionamento sono regolate dal Regolamento interno.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione, funzionamento, regole di voto

15.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

15.2 **Convocazione:** l'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Può inoltre essere convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata di almeno un terzo (1/3) dei Soci. La convocazione deve pervenire almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza, per iscritto, tramite lettera, e-mail, PEC, WhatsApp, Telegram o altri mezzi di messaggistica elettronica, oppure altre modalità stabilite dal Regolamento interno, purché garantiscano tracciabilità e riconducibilità al socio. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora (prima e seconda convocazione), il luogo (fisico o virtuale) e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.

15.3 **Partecipazione, delega e rappresentanza:** ogni associato può intervenire personalmente o farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta e firmata, contenente nome del delegante e del delegato. La delega può essere trasmessa:

- in formato cartaceo,
- in PDF o foto leggibile via e-mail,
- oppure tramite canali elettronici (WhatsApp, Telegram, ecc.), purché provenga da un numero/account riconducibile con certezza al delegante e riporti una dichiarazione esplicita e inequivocabile.

Ogni associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 3 CTS (base associativa superiore a 500 membri).



15.4 Riunioni in videoconferenza: l'Assemblea può svolgersi anche mediante videoconferenza, a condizione che: tutti i partecipanti siano identificabili, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale, possano votare. In caso di interruzione tecnica, la riunione si considera sospesa dal momento dell'interruzione. La sede formale della riunione si considera il luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

15.5 Presidenza e verbalizzazione: l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione o presso i server all'uopo predisposti.

15.6 Informazioni nel continuo ai soci: i soci vengono costantemente aggiornati sulle attività, le campagne, le iniziative e le decisioni dell'Associazione attraverso i canali ufficiali di comunicazione, tra cui:

- il sito internet dell'Associazione;
- i profili e le pagine ufficiali sui **social network** (es. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube);
- i gruppi o chat ufficiali creati su applicazioni di messaggistica elettronica (es. WhatsApp, Telegram, Signal);
- la **mailing list** o altri mezzi tracciabili e riconoscibili.

Tali strumenti sono considerati **canali validi di informazione e partecipazione**, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. L'accesso ai gruppi ufficiali e l'utilizzo dei canali social avvengono nel rispetto delle linee guida interne, stabilite dal Consiglio di Amministrazione o dal Regolamento.

15.7 Regole di voto: Ciascun associato ha diritto ad un solo voto (cosiddetto principio <<una testa un voto>>). L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che questi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Il diritto di voto è riconosciuto all'associato minorenni attraverso coloro che esercitano la responsabilità genitoriale su di essi. Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere.

15.8 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

Art.16 - Assemblea ordinaria degli associati: competenze e quorum

16.1 È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, ratificato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) prendere visione dell'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, validato dal Consiglio di Amministrazione;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 CTS;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 CTS;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione o da altro organo sociale.
- j) prendere atto dell'adozione dei Regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione e proporre eventuali osservazioni, qualora ritenuto opportuno.

16.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati anche per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti anche per delega.

16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.



Art.17 - Assemblea straordinaria degli associati: competenze e quorum

17.1 È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare su:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le suddette competenze sono esercitate ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile e degli artt. 8 e 9 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

17.1 **Proposte di modifica statutaria:** Le proposte di modifica dello Statuto possono essere formulate dal Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, oppure da almeno un terzo (1/3) dei soci. Il testo proposto deve essere messo a disposizione degli associati almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea straordinaria convocata per la discussione.

17.2 **Modalità semplificate di convocazione e voto:** L'Assemblea straordinaria può essere convocata e svolta anche in modalità telematica (videoconferenza), nel rispetto delle condizioni di identificazione, simultaneità e partecipazione attiva dei soci. È consentito l'uso di sistemi di voto elettronico tracciabile per la deliberazione delle modifiche statutarie, secondo quanto previsto dal Regolamento interno o deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Le deleghe possono essere trasmesse anche in formato digitale, tramite e-mail, PEC o app di messaggistica (WhatsApp, Telegram, ecc.).

17.3 **Quorum deliberativi:** Per deliberare modifiche statutarie, trasformazione, fusione o scissione:

- l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati (anche per delega), e delibera con la maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione, è validamente costituita con almeno la metà più uno degli associati, e delibera con la maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesto in entrambe le convocazioni il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.

Art.18 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione e durata in carica

18.1 **Il Consiglio di Amministrazione** è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. All'avvio dell'Associazione, i membri del primo Consiglio di Amministrazione sono eletti dai Soci fondatori. Tutti gli associati in regola possono candidarsi liberamente, compresi i fondatori.

18.2 **Cause di ineleggibilità o decadenza:** non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, chi si trovi in una delle seguenti condizioni:

- essere interdetto, inabilitato o fallito;
- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver riportato condanne penali, anche non definitive, per reati contro l'ambiente o contro gli animali, o essere destinatario di provvedimenti giudiziari o amministrativi che evidenzino una condotta incompatibile con i principi etici e statuari dell'Associazione.

Tali condizioni di esclusione si applicano anche a:

- gli associati,
- i referenti territoriali,
- i delegati autorizzati dal Presidente,
- e i volontari o collaboratori interni incaricati di funzioni di responsabilità, anche se non membri del Consiglio di Amministrazione.

18.3 **Il Consiglio di Amministrazione** resta in carica **per 3 (tre) anni**, salvo diversa durata stabilita dall'Assemblea in sede di nomina, ed è rieleggibile. In caso di cessazione anticipata di uno o più membri, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio decade e deve essere rinnovato dall'Assemblea entro 60 giorni.

Art.19 - Il Consiglio di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

19.1 **Il Consiglio di Amministrazione** è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.



SALVIAMO L'ARCA APS

Associazione Animalista e Ambientalista Nazionale

Ente di protezione animale e di denuncia dei crimini a danno degli animali e dell'ambiente

- 19.2 La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 19.3 In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 19.4 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- 19.5 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- 19.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 19.7 Le votazioni si effettuano con voto palese.
- 19.8 Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione o in apposito ambiente digitale condiviso (es. Drive Aruba, Google Drive, etc.).

Art.20 - Competenze del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) validare il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre alla condivisione dell'Assemblea;
 - c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione; le figure del Tesoriere e del Segretario possono essere prese in carico anche dalla medesima persona;
 - d) ratificare o respingere le domande di adesione o esclusione deliberate dal Presidente, secondo quanto previsto dal presente Statuto, collaborando con il Presidente nella valutazione delle domande di adesione e motivare eventuali richieste di riesame o rigetto;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) coadiuvare il Presidente nella redazione e aggiornamento del Regolamento interno dell'Associazione, che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, senza necessità di ratifica da parte dell'Assemblea, salvo diversa disposizione statutaria;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- 20.3 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 20.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) componenti e regolamentare contestualmente le funzioni ad esso demandate se non già previste dal Regolamento interno regolarmente approvato dall'Assemblea degli associati.
- 20.5 Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questi delegate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
- 20.6 Il Tesoriere si occupa in generale dei libri contabili, della predisposizione del bilancio, delle operazioni di incasso e pagamento, se delegato dal Presidente, e svolge le ulteriori mansioni a questi delegate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.



Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

21.1 La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- b) revoca da parte del Consiglio di Amministrazione (anche su segnalazione dell'Assemblea ordinaria), a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutarî o del Regolamento oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17 punto 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

21.2 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione vigente. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio di Amministrazione che deve essere rinnovato. In ogni caso, la continuità delle funzioni amministrative dell'Associazione deve essere garantita, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

21.3 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - Il Presidente: poteri e durata in carica

22.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

22.2 Il Presidente dell'Associazione resta in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni volontarie o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione con deliberazione unanime di tutti i suoi componenti in carica, motivata da gravi ragioni e verbalizzata.

22.3 Tale previsione è motivata dalla volontà di garantire la continuità dell'azione associativa, la coerenza della visione etica e strategica dell'ente, nonché di tutelare i rapporti di fiducia che nel tempo si consolidano con enti pubblici, autorità istituzionali, referenti legali e altre realtà associative del Terzo Settore.

22.4 Il Presidente può comunque rinunciare volontariamente al proprio incarico in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

22.5 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; curare gli scopi associativi e l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
- deliberare, in prima istanza, sulle domande di adesione e sulle proposte di esclusione degli associati, sottoponendo tali decisioni alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- redigere, con il supporto del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento interno e i suoi aggiornamenti;
- vigilare sull'etica, la coerenza e l'efficacia delle attività dell'Associazione, anche attraverso la supervisione delle delegazioni, dei referenti territoriali e dei volontari con incarichi di responsabilità.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.

22.6 Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, è autorizzato ad aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione, nonché ogni altro rapporto finanziario o strumentale al perseguimento delle finalità statutarie, presso istituti di credito, società di pagamento o intermediari finanziari abilitati.

Egli può inoltre conferire deleghe di firma al Tesoriere o ad altri membri del Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria dei conti, rilasciare e revocare poteri di accesso all'home banking, nonché sottoscrivere contratti con istituti di credito, servizi POS e strumenti elettronici di pagamento.



Il Presidente è tenuto a rendicontare periodicamente al Tesoriere e al Consiglio di Amministrazione lo stato della gestione finanziaria, fornendo evidenza documentale delle operazioni di maggiore rilievo o straordinarie, anche ai fini della corretta redazione del bilancio annuale.

La coincidenza delle cariche di Presidente e Tesoriere non comporta alcuna invalidità o incompatibilità, purché sia comunque garantita la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni contabili.

Art. 23- Compatibilità e cumulo delle cariche sociali

23.1 All'interno del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa previsione dell'Assemblea in sede di nomina, una stessa persona può ricoprire contemporaneamente più incarichi, purché ciò non ostacoli la corretta gestione e la trasparenza delle attività dell'Associazione, né comporti conflitto di interessi o interferenze nei controlli interni.

23.2 In particolare:

- le cariche di Tesoriere e Segretario possono essere ricoperte dalla medesima persona;
- il Presidente può, se necessario, svolgere anche le funzioni di Tesoriere o Segretario, purché ciò sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non contrasti con la natura delle attività svolte;
- le cariche di Presidente e Vicepresidente non possono essere cumulate.

23.3 Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con la contemporanea appartenenza:

- all'Organo di controllo;
- all'Organo di revisione legale dei conti, ove previsti;
- ad altri eventuali organi di garanzia dell'Associazione.

23.4 In caso di nomina a un incarico incompatibile, il soggetto interessato dovrà optare per una sola carica entro 15 giorni dall'accettazione. In mancanza, si intende decaduto dal secondo incarico conferito in ordine cronologico.

Eventuali eccezioni o deroghe temporanee devono essere motivate, deliberate dal Consiglio di Amministrazione e trascritte nel relativo verbale, con indicazione del periodo e delle ragioni specifiche di necessità o opportunità.

Art. 24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

24.1 L'organo di controllo, qualora nominato, è monocratico oppure formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

Quando l'organo è monocratico l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c. cioè tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; se l'organo è collegiale almeno 1 (uno) dei componenti deve essere revisore legale.

L'organo di controllo è nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017 (CTS), ovvero:

- superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei seguenti limiti: 1) totale attivo stato patrimoniale: 150.000 euro, 2) ricavi: 300.000 euro, 3) dipendenti medi: 7 unità;
- in ogni altro caso in cui la legge o lo Statuto ne preveda l'obbligo.

24.2 L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

24.3 Esso nomina al proprio interno un Presidente.

24.4 Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

24.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea Ordinaria.

24.6 I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 c.c., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Devono altresì astenersi da ogni condotta che possa compromettere la loro imparzialità o creare situazioni di conflitto di interessi.

Art. 25 - Competenze dell'organo di controllo

25.1 È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;



- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare la conformità del bilancio sociale, ove previsto, alle linee guida adottate con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 14 CTS. Il bilancio sociale dovrà riportare gli esiti dell'attività di monitoraggio di cui alla lettera d).
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

25.2 Nei casi previsti dall'art.31 c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

25.3 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, e i Consiglieri hanno l'obbligo di rispondere tempestivamente e in modo completo.

Art.26 - L'organo di revisione

- 26.1 L'organo di revisione, qualora nominato, è composto da un revisore legale unico oppure da un collegio, eletto dall'Assemblea, anche tra soggetti non associati. Tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori legali.
- 26.2 L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 26.3 L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 26.4 Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, che viene trascritto nell'apposito libro delle adunanze, conservato presso la sede dell'Associazione.
- 26.5 In caso di cessazione anticipata, per dimissioni o altre cause, dei componenti dell'organo di revisione, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione mediante nuova elezione.
- 26.6 I componenti dell'organo di revisione devono essere indipendenti, esercitare le proprie funzioni con obiettività e imparzialità, e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

- 27.1 Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito senza la necessaria autorizzazione o in violazione delle disposizioni statutarie.
- 27.2 I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e dell'organo di revisione (se nominati) rispondono verso l'Associazione, gli associati, i creditori sociali e i terzi per i danni causati dalla violazione dei doveri imposti dalla legge, dallo Statuto o da regolamenti interni, ai sensi delle norme previste per le società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 28 - Servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale

- 28.1 L'Associazione può istituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale, quale struttura interna composta da Guardie Zoofile volontarie riconosciute ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
- 28.2 Il Servizio opera in conformità alle leggi statali e regionali in materia, nonché alle disposizioni delle autorità competenti, collaborando con Forze dell'Ordine, Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni nella prevenzione e repressione dei reati contro gli animali e l'ambiente.
- 28.3 Le Guardie Zoofile dell'Associazione sono nominative, munite di decreto prefettizio o di altro provvedimento autorizzativo previsto dalla legge, e svolgono attività di polizia amministrativa e giudiziaria nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 28.4 L'Associazione può organizzare, direttamente o in convenzione con enti pubblici o privati, corsi di formazione e aggiornamento per Guardie Zoofile, secondo gli standard e i requisiti previsti dalla normativa.
- 28.5 Il funzionamento del Servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale, le modalità di coordinamento con gli organi sociali e i doveri dei volontari sono disciplinati da un apposito Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione e coerente con lo Statuto.
- 28.6 Le attività del Servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale sono svolte a titolo gratuito, senza fini di lucro, e nel rispetto dei principi etici e statutari dell'Associazione.



Titolo V - I libri sociali

Art.29 - Libri sociali e registri

- 29.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori, anche in formato digitale:
- a) il libro degli associati, aggiornato con i dati rilevanti ai fini del riconoscimento della qualifica di associato e dell'esercizio dei relativi diritti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 29.2 L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 29.3 L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione legale dei conti, se nominato.
- 29.4 L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari, contenente i dati anagrafici e l'attività svolta da ciascun volontario che operi in modo non occasionale, conformemente all'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.30 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 30.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e ogni altra entrata, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto, in conformità con l'art. 8 del Codice del Terzo Settore.
- 30.2 È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, membri del Consiglio di Amministrazione o di altri organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Tali divieti possono essere derogati esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla legge (art. 8, comma 3, D.lgs. 117/2017), in particolare quando la distribuzione costituisce compenso equo e proporzionato per le attività effettivamente svolte, nei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle relative disposizioni attuative.

Art.31 - Risorse economiche

- 31.1 L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati, compresi quelli provenienti da enti del Terzo Settore, fondazioni, enti locali, enti governativi o organismi sovranazionali;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi, anche mediante eventi pubblici, strumenti digitali e campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dell'art. 7 CTS;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS e da eventuali attività diverse, purché secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 CTS;
 - h) entrate derivanti da attività commerciali, produttive o di prestazione di servizi, purché conformi alle finalità statutarie e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- 31.2 L'Associazione può svolgere attività commerciali marginali, accessorie o strumentali al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, quali la produzione e la vendita di gadget, pubblicazioni o materiali promozionali recanti il logo o i simboli dell'Associazione, purché i relativi proventi siano interamente destinati alle attività istituzionali e non configurino scopo di lucro.
- 31.3 Tutte le risorse economiche dell'Associazione sono **impiegate esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie**, nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro.

Art.32 - Bilancio di esercizio

- 32.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2025.
- 32.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, oppure in forma di rendiconto per cassa nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite previsto dall'art. 13 CTS. Il bilancio



deve essere redatto in conformità alle linee guida ministeriali e approvato dall'Assemblea ordinaria, convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

32.3 Nel caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale si prevede un maggior termine per la approvazione del bilancio, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

32.4 Il bilancio di esercizio deve essere reso disponibile presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea convocata per la sua approvazione. Ogni associato ha diritto di prenderne visione, previa richiesta scritta.

32.5 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di predisporre, oltre al bilancio consuntivo, anche un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 30 novembre di ogni anno.

32.6 Laddove previsto dalla normativa vigente o deliberato dall'Assemblea, l'Associazione può redigere anche il bilancio sociale, conformemente all'art. 14 del Codice del Terzo Settore e alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

33.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile e dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

33.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

33.3 Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45, comma 1 del CTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 CTS.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art.34 - Norme di rinvio

34.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e le relative norme attuative, oltre che il Codice civile e le disposizioni di attuazione dello stesso, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione.

34.2 Il presente statuto si compone di n° 16 pagine numerate progressivamente dalla n° 1 alla n° 16.

Art.35 - Clausola di salvaguardia

35.1 Qualora una o più disposizioni del presente Statuto risultassero, anche a seguito di modifiche normative successive alla sua approvazione, in contrasto con la legge o con disposizioni imperative, esse saranno considerate inefficaci solo per la parte oggetto del contrasto e dovranno intendersi automaticamente sostituite di diritto con le disposizioni normative vigenti. Resta comunque fermo, per quanto possibile, l'intento e la volontà originari dell'Associazione. Tale eventuale sostituzione non inciderà sulla validità delle restanti disposizioni statutarie, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

Art.36 - Riservatezza delle informazioni associative

36.1 Tutte le informazioni, comunicazioni e contenuti condivisi all'interno dell'Associazione, compresi ma non limitati a: verbali e discussioni assembleari, contenuti di chat associative (quali gruppi WhatsApp o simili), comunicazioni vocali o scritte provenienti dal Presidente, dai membri del Consiglio di Amministrazione o da altri organi sociali, sono da considerarsi strettamente riservati e non divulgabili a soggetti esterni all'Associazione.

36.2 È fatto divieto assoluto di divulgare, diffondere o rendere pubbliche tali informazioni, in qualsiasi forma o modalità, salvo previa ed esplicita autorizzazione scritta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione.

La violazione di tale obbligo di riservatezza costituisce **grave infrazione** e comporta, salvo casi eccezionali valutati dal Direttivo, la decadenza immediata da ogni incarico e l'espulsione dall'Associazione, **con provvedimento adottato dal Presidente e ratificato dal Consiglio di Amministrazione.**